

Articolo 33

Accordi quadro

IL II° CAPOVERSO PARAGRAFO 3) SEMBRA IN COMPLETO

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, **in particolare** per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, **salvo in casi eccezionali** debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste

al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili **solo** tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro **concluso**.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono **in nessun caso** comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le **amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico parte** dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso è eseguito secondo una delle modalità seguenti:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto

competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara **per l'accordo quadro**;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del

confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente

alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta in merito alla questione se specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

Le possibilità previste alla presente lettera, primo comma, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

EMENDAMENTO. Sopprimere tutto il IV° periodo del paragrafo f). E' in contraddizione con le finalità dell'accordo quadro il quale, "blinda" l'accordo quadro concluso (C. 4) e mette sullo stesso piano e consente le pari condizioni e opportunità a tutti gli operatori economici (C. 1). Inoltre, il successivo paragrafo c) prevede la riapertura di parti dell'accordo quadro a **condizione** che il già detto accordo, "non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture".

Infine, il paragrafo f), lascia ampi margini di rinegoziabilità dell'accordo raggiunto ("*in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro*"....)

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I **confronti competitivi** di cui al paragrafo 4, **lettere b) e c)**, si basano sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nei **documenti di gara per l'accordo quadro**, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

LA NORMA COME RIPORTATA SI PRESTA A 2 RISCHI:

IL PRIMO, A ENORMI RICORSI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE RITENGONO, SULLA BASE DELLE LORO QUALIFICAZIONI O SPECIALIZZAZIONI, IN GRADO DI REALIZZARE L'OGGETTO DELL'APPALTO E NON CONSULTATI;

IL SECONDO, PER NON CORRERE IL RISCHIO DI CUI SOPRA LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CONSULTANO, PER ISCRITTO MIGLIAIA DI OPERATORI ECONOMICI.

Per evitare tale rischio, è consigliabile prevedere un massimo di operatori economici da consultare

EMENDAMENTO. Gli Stati membri, riporteranno nei loro dispositivi per le gare di cui trattasi, la seguente dizione: le amministrazioni aggiudicatrici, consulteranno per iscritto almeno un numero di 50 operatori economici in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto. L'appalto sarà aggiudicato rispettando le disposizioni della presente direttiva. L'appalto sarà aggiudicato anche nel caso che un solo operatore economico abbia manifestato interesse.

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei **documenti di gara per** l'accordo quadro.